3. Benché le mansioni ed attribuzioni del dipendente debbano essere nel loro complesso conformi al posto corrispondente al grado che essi hanno nella gerarchia, questo principio dell'equivalenza fra il grado e il posto non vale tuttavia per i posti dello stesso grado.

4. Tutte le istituzioni comunitarie hanno il diritto di aspettarsi che i dipendenti di livello elevato possiedano delle capacità di adattamento sufficienti per coprire posti di natura diversa.

Nelle cause riunite da 193 a 198/82

MARIA ROSANI,

LUIGI DELLA CROCE DI DOJOLA,

PIETRO LAROSA,

FRANCESCO BASTREGHI,

SOSSIO GIAMETTA,

FULVIO STELLIO,

dipendenti della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, con l'avv. Edmond Lebrun, del foro di Bruxelles, e con domiciclio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse-Charlotte,

ricorrenti,

contro

CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentato dal sig. John Carbery, Consigliere dell'ufficio legale della segreteria generale del Consiglio in Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. H. J. Pabbruwe, direttore dell'ufficio legale della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento delle decisioni 14 maggio 1982 con cui i ricorrenti sono stati assegnati ad un posto di revisore, traduttore principale di grado LA 4; degli atti di normalizzazione 15 settembre 1981 con cui i ricorrenti venivano messi a disposizione dell'ufficio indicato in qualità di revisore, traduttore principale, e delle decisioni 14 maggio 1982 che respingevano i reclami proposti dai ricorrenti contro gli atti di normalizzazione sopraddetti,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha prononciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti ed il procedimento scritto

Il 2 maggio 1978 veniva adottato il regolamento del Consiglio n. 912/78 «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità», il quale entrava in vigore il 4 maggio 1978 (GU L 119 del 3. 5. 1978, pag. 1).

L'art. 13 di detto regolamento stabilisce che:

«Nell'allegato I, parte A, la rubrica "quadro linguistico" è sostituita dal testo seguente:

"Quadro linguistico.

LA 3	Capodivisione di una divisione di traduzione o d'interpretazione
LA 4	Capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione
LA 5	Revisore, traduttore principale, interprete principale
LA 6	Traduttore
LA 7	Interprete
LA 8	Traduttore aggiunto Interprete aggiunto"».

Il principale effetto di questa modifica è la divisione della precedente carriera LA 5/LA 6 di traduttore, interprete in due nuove carriere, una LA 6/LA 7 alla quale corrispondono gli impieghi tipo di traduttore e d'interprete della precedente carriera LA 5/LA 6, e l'altra LA 4/LA 5 alla quale corrisponde l'impiego tipo di revisore (già contemplato) cui vengono aggiunti due nuovi impieghi tipo, quello di traduttore principale e quello d'interprete principale.

L'art. 5, n. 4, dello statuto del personale stabilisce che:

«La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere à stabilita nella tabella di cui all'allegato I.

Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello Statuto previsto dall'art. 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo».

In ossequio a questa disposizione ed in seguito alla modifica statutaria del 4 maggio 1978, il 17 marzo 1981 il Consiglio adottava una decisione che modificava quella del 7 ottobre 1963, recante descrizione delle funzioni ed attribuzioni dei dipendenti della segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee.

Questa nuova decisione descrive le mansioni dei gradi LA 5/LA 4 nel modo seguente:

LA 5/LA 4	Capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione	Guida l'attività di un gruppo di traduzione, d'interpretazione da conferenza, di terminologia, di documentazione o d'un gruppo specializzato in altri campi linguistici
	Revisore, traduttore principale	Dipendente qualificato incaricato di effettuare: — la revisione di traduzione e la traduzione di testi, — dei lavori di terminologia e di documentazione nel campo linguistico, — altri lavori specializzati nel campo linguistico
	Interprete principale	...

Tutti i ricorrenti lavoravano presso il Consiglio col grado LA 4 revisore. In ossequio alla nuova descrizione delle funzioni, l'amministrazione inviava loro degli atti di normalizzazione in data 15 settembre 1981, firmati dal sig. Spence, per informarli del fatto che essi restavano «messi a disposizione della direzione generale A, direzione II ... in qualità di revisore, traduttore principale ...».

I ricorrenti proponevano quindi dei reclami a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto. Questi reclami miravano in sostanza ad ottenere che la distinzione fra i titoli e posti di revisore e di traduttore principale fosse conservata e che fosse dato loro accesso alla carriera di capo di un gruppo di traduzione.

Con note del 14 maggio 1982 il segretario generale segnalava che andavano considerate nulle le note di normalizzazione 15 settembre 1981, in quanto non erano state firmate dall'autorità che ha il potere di nomina. Per il resto, dette note respingevano i reclami e trasmettevano le decisioni nn. 432-437/82 che confermavano tale rigetto.

Contro queste ultime decisioni, contro le note 14 maggio 1982 e contro gli atti di normalizzazione 15 settembre 1981 i ricorrenti hanno proposto un ricorso d'annullamento. Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 1982.

La Corte, Terza Sezione, su relazione del giudice relatore e sentito l'avvocato generale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le conclusioni delle parti

I *ricorrenti* concludono che la Corte voglia:

1. dichiarare ricevibili i ricorsi ed accoglierli,

2. di conseguenza:

A. *Annullare*

2.1 le decisioni 432/82, 433/82, 434/82, 435/82, 436/82 e 437/82 del 14 maggio 1982 con cui i ricorrenti sono stati assegnati ad un posto di revisore, traduttore principale di grado LA 4;

2.2 gli atti di normalizzazione 15 settembre 1981 con cui i ricorrenti sono stati messi a disposizione dell'ufficio ivi indicato in qualità di revisore, traduttore principale:

2.3 le decisioni 14 maggio 1982 con cui sono stati respinti i reclami 11 e 14 dicembre 1981.

B. *Statuire* che i ricorrenti sono e restano assegnati all'impiego tipo di revisore.

3. Condannare il convenuto alle Spese.

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

«— dichiarare irricevibili in quanto premature le domande dei ricorrenti dirette all'annullamento delle decisioni con cui l'autorità che ha il potere di nomina li ha assegnati ad un posto di revisore, traduttore principale;

— respingere perché prive di oggetto le domande d'annullamento dell'atto di normalizzazione 15 settembre 1981, firmato dal sig. Spence;

— respingere le domande d'annullamento delle decisioni 14 maggio 1982 con cui l'autorità che ha il potere di nomina ha disatteso i loro reclami in data 14 dicembre 1981;

e

— condannare i ricorrenti alle spese, per la parte in cui non sono a carico della convenuta a norma degli artt. 70 e 95, § 2, del regolamento di procedura».

III — Riassunto dei mezzi e degli argomenti delle parti

A — Sulla ricevibilità

1. Nel controricorso il *convenuto* eccepisce l'irricevibilità dei ricorsi. In seguito ai reclami dei ricorrenti, le note di normalizzazione relative a tutti i ricorrenti sono state infatti revocate giacché non erano state firmate dall'autorità che ha il potere di nomina. Esse sono state sostituite dalle decisioni 14 maggio 1982 di cui i ricorrenti chiedono attualmente l'annullamento.

A norma dell'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale: «Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, § 2 nel termine ivi previsto».

Orbene, le decisioni 14 maggio 1982 sono posteriori ai reclami del dicembre del 1981 e non possono essere quindi considerate come dirette contro dette decisioni. I ricorrenti hanno del resto ammesso che questa obiezione era fondata giacché hanno proposto «individualmente», in data 23 luglio 1982, un reclamo espressamente diretto contro le

decisioni 14 maggio 1982. A parte ciò, al momento del deposito del ricorso dinanzi alla Corte (30 luglio 1982), i reclami (del 23 luglio 1982) contro le decisioni (del 14 maggio 1982) non avevano ancora dato luogo ad una decisione implicita od espressa di rigetto.

Nella replica i *ricorrenti* ribattono:

1. Che le decisioni 14 maggio 1982 lasciano immutata la *sostanza* degli atti di normalizzazione che avevano costituito oggetto dei reclami del dicembre del 1981 e che in realtà esse concretano il rigetto nel merito dei reclami stessi;

2. Che nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia si devono evitare i ricorsi superflui, qualora il provvedimento impugnato sia l'applicazione di una decisione di rigetto totale o parziale del precedente reclamo (vedi sentenza 30 novembre 1978, *Salerno*, 4, 9 e 28/78, Racc. 2403).

Nella controreplica, il *convenuto* rileva che la sentenza *Salerno* non è pertinente giacché verteva sul ricorso contro la decisione di una commissione giudicatrice di concorso, decisione che non può essere modificata dall'istituzione convenuta. Orbene, nel presente caso il convenuto avrebbe potuto sempre modificare la descrizione delle funzioni. Lo scopo dell'art. 90, n. 2 è appunto quello di dare all'organo adito il tempo necessario per effettuare gli opportuni cambiamenti, qualora li ritenga giusti ed equi.

2. Nel controricorso, il *convenuto* conclude poi che la domanda di annullamento degli atti di normalizzazione 15 settembre 1981 va disattesa in quanto superflua, dato che tali atti sono stati sostituiti da decisioni dall'APN in data 14 maggio 1982.

Nella replica i *ricorrenti* ribattono che se la Corte, come essi chiedono, annullasse le decisioni 14 maggio 1982, gli atti di normalizzazione 15 settembre 1981 tornerebbero in vigore ed è quindi necessario che essi siano, in tal caso, del pari annullati nell'interesse della certezza del diritto.

Nella controreplica il *convenuto* contrasta questa tesi sostenendo che gli atti di cui trattasi non esistono più.

3. Infine, secondo i *ricorrenti*, nella parte in cui il ricorso è diretto non già all'annullamento delle decisioni 14 maggio 1982 in quanto stabiliscono che i ricorrenti sono assegnati ad un posto di revisore, traduttore principale di grado LA 4, bensì in quanto respingono espressamente i reclami del dicembre del 1981, la ricevibilità del ricorso stesso non è contestata, né è, del resto, contestabile.

Nella *controreplica* il *convenuto* condivide questa tesi dei ricorrenti. Ciononostante deduce che i vizi di forma criticati sono stati corretti mediante l'adozione delle nuove decisioni 14 maggio 1982.

B — Nel merito

I *ricorrenti* criticano gli atti impugnati nella parte in cui si basano sulla decisione 17 marzo 1981 recante descrizione delle funzioni e attribuzioni dei dipendenti della segreteria generale del Con-

siglio delle Comunità europee, la quale secondo loro è illegittima (applicazione dell'art. 184 del Trattato CEE). Questa decisione raggruppa infatti in un solo impiego tipo gli impieghi tipo di revisore e di traduttore principale corrispondenti alla carriera LA 5/LA 4; orbene:

1. Il convenuto non può riunire due o più impieghi tipo, dato che l'allegato I A dello Statuto definisce gli impieghi di revisore e di traduttore principale come due impieghi tipo distinti:

   — il che si desume dalla presenza di una virgola fra le due parole;

   — le altre istituzioni fanno la distinzione;

   — la revisione e la traduzione sono due attività diverse e sovrapposte come dimostra la circostanza che determinati revisori sono stati promossi al grado LA 5 di revisore in esito a concorso;

   — una lettera del direttore generale indica che ci si proponeva espressamente di riunire questi due impieghi tipo in uno solo.

2. Gli atti impugnati ledono i diritti quesiti dei ricorrenti. Il revisore, contrariamente al traduttore, deve infatti essersi dimostrato un ottimo linguista. A parte ciò, i ricorrenti possono ormai essere costretti ad effettuare *regolarmente,* se non esclusivamente, delle traduzioni correnti, mentre in precedenza dovevano effettuare solo occassionalmente delle traduzioni particolarmente difficili.

3. Da un carteggio fra il direttore generale e il presidente del comitato del personale si desume che il Consiglio non intende usare l'impiego tipo di capo di un gruppo di traduzione, il che priva i ricorrenti di una prospettiva di promozione legalmente contemplata. Se ciò non bastasse, i revisori assumono *di fatto* le responsabilità di capogruppo.

I ricorrenti ricordano inoltre che, a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto del personale, occorrono mansioni diverse per «*ciascun*» impiego tipo.

Il *convenuto* ribatte che l'art. 5, n. 4, dello Statuto consente all'istituzione «*sulla base*» della tabella di adottare la descrizione delle funzioni relative agli impieghi tipo, il che le permette di adeguare la decrizione delle funzioni esistente, o di creare una nuova descrizione per delle mansioni che non corrispondano interamente ad un determinato impiego tipo. Il fatto che la descrizione delle funzioni non sia stata fissata in modo identico per tutte le istituzioni indica inoltre che si è voluto lasciare un certo potere discrezionale a ciascuna di esse. Infine, nella tabella il legislatore ha posto le espressioni «capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione» su una linea separata, mentre ha riunito le mansioni di revisore, traduttore principale, interprete principale. Il legislatore ha

quindi lasciato a ciascuna istituzione la scelta fra il considerarli come tre impieghi tipo distinti e il raggrupparne due o tre nello stesso impiego tipo. Il fatto che il convenuto possa descrivere le attribuzioni di «ciascun» impiego tipo non gli impedisce di descriverle in modo identico.

Le mansioni di revisore e di traduttore principale sono intrinsecamente connesse ed è quindi possibile definire nello stesso modo i loro diritti e doveri. In proposito va rilevato che secondo la giurisprudenza della Corte l'autorità gerarchica è la sola responsabile dell'organizzazione degli uffici e ciascuna istituzione è libera di organizzare i propri uffici. Finora non è mai stato escluso che il revisore traduca o il traduttore principale riveda. Tuttavia la distinzione troppo rigida fatta in precedenza era dannosa per il funzionamento del servizio ed era in contrasto con l'art. 45 dello Statuto in quanto il passaggio da un posto di traduttore LA 5 ad un posto di revisore LA 5 non era una promozione ai sensi dello Statuto. Il convenuto non è infine obbligato da una lettera del direttore generale, quale quella invocata dai ricorrenti.

Per quanto riguarda l'argomento dei diritti quesiti, i ricorrenti restano «revisore» e divengono inoltre «traduttore principale» il che attribuisce loro nuovi compiti ma non riduce affatto il loro rango. Comunque, lo Statuto e le norme adottate per la sua attuazione possono sempre essere modificate.

Infine, il direttore generale dell'amministrazione ha semplicemente dichiarato nel carteggio criticato che *«in questo stadio,* non ci si propone di assegnare dei dipendenti LA al posto di capo di un gruppo», il che implica che l'amministrazione ha sempre la possibilità di assegnare, al momento opportuno, dei dipendenti LA al posto di capo di un gruppo.

Nella replica i *ricorrenti* deducono che la posizione del convenuto è ambigua, in quanto esso non dichiara affatto se contesti che effettivamente quelli di revisore e di traduttore principale sono due impieghi tipo distinti. Il fatto che sin dal 1981 non fosse escluso che i revisori effettuino delle traduzioni lascia immutato il fatto che si tratta cionondimeno di attività linguistiche diverse e gerarchicamente sovrapposte. A quell'epoca infatti il revisore poteva effettuare solo traduzioni particolarmente difficili. A parte ciò, taluni dei ricorrenti sono stati promossi a questo posto solo in esito a concorso e tutti, in ogni caso, dopo avere debitamente comprovato le loro ottime qualità di traduttore, perché un posto di revisore era vacante e dopo che la commissione giudicatrice del concorso o la commissione di promozione, a seconda dei casi, si era pronunciata. Di conseguenza, benché il passaggio da LA 5 traduttore a LA 5 revisore non fosse una promozione di grado, si trattava tuttavia di una promozione di carriera. Infine, è incontestabile che il convenuto possa organizzare discrezionalmente i propri uffici. Tuttavia questo potere è limitato dalle disposizioni dello Statuto.

A partire dall'impugnata decisione 17 marzo 1981, il titolare di un impiego tipo di «revisore-traduttore principale» presso il convenuto non offre le stesse garanzie del titolare di un impiego tipo di «revisore» presso le altre istituzioni, di guisa che il suo trasferimento in altre istituzioni delle tre Comunità europee ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. C dello Statuto diviene più difficile.

In via del tutto subordinata i ricorrenti sostengono che la fusione dei due impieghi tipo di cui trattasi non risponde ad un'esigenza di sana gestione dell'ufficio linguistico, ma mira a proteggere un interesse corporativo. «Gli interessi e i diritti regolarmente e meritoriamente acquistati dopo lunghi anni da una minoranza sono stati sacrificati a profitto di rivendicazioni ugualitarie della maggioranza».

Nella controreplica il *convenuto* si chiede se il valersi dell'art. 184 sia possibile dato che l'impugnata decisione 17 marzo 1981 non è una decisione «di portata generale», criterio che la stessa Corte ha menzionato nella sentenza 6 marzo 1970 (*Simmenthal*, causa 92/78, Racc. pag. 777).

A norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto il convenuto può descrivere le funzioni in modo tale che corrispondano a quella che essa considera la migliore organizzazione del proprio ufficio linguistico. Orbene un ufficio non può funzionare con un numero eccessivo di revisori o di capigruppo. Con la modifica si è perseguito un duplice scopo, cioè quello di dare ad altri membri dell'ufficio linguistico la possibilità di effetuare delle revisioni e quello di evitare che i revisori «patentati» si sottraggano all'attività di traduzione nei momenti in cui il buon funzionamento dell'ufficio esige la traduzione a breve termine di una quantità considerevole di documenti. La promozione di carriera di cui parlano i ricorrenti è ignota allo Statuto, il quale contempla solo la differenza di grado.

Quanto alla possibilità di candidarsi per un posto di revisore presso un'altra istituzione, un revisore, traduttore principale può sempre far valere le esperienze maturate nelle due mansioni svolte presso il Consiglio.

Va infine respinto l'argomento secondo cui il convenuto avrebbe agito per proteggere un interesse corporativo. L'unico motivo è che il lavoro di traduzione è più lungo di quello di revisione e di conseguenza i traduttori devono essere molto più numerosi dei revisori. Orbene, se ad un determinato momento della loro carriera i traduttori divenissero revisori e facessero solo della revisione, vi sarebbero troppo revisori e troppo pochi traduttori. Non vi sono che due soluzioni per questo problema: o si modifica la descrizione delle funzioni, o si blocca la carriera di determinati dipendenti.

IV — La fase orale

All'udienza del 9 giugno 1983 i ricorrenti, con l'avv. E. Lebrun, del foro di Bruxelles, e il convenuto, rappresentato

dal proprio agente, sig. J. Carbery, hanno svolto difese orali ed hanno risposto alle domande della Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 luglio 1983.

In diritto

1 Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 30 luglio 1982, i ricorrenti, dipendenti della Segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, hanno proposto, a norma dell'art. 91 dello Statuto del personale (in prosieguo: la Statuto), un ricorso diretto all'annullamento di varie decisioni del Consiglio con cui essi sono stati assegnati ad un posto di revisore, traduttore principale.

2 A norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto:

«La corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere è stabilita nella tabella di cui all'allegato I.

Sulla base di questa tabella ogni istituzione, previo parere del comitato dello Statuto previsto dall'art. 10, definisce le funzioni e le attribuzioni di ciascun impiego tipo».

3 L'allegato I dello Statuto, emendato dal regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU L 119, pag 1) indica sotto la rubrica «Quadro linguistico» che la carriera LA 4/LA 5 comprende gli impieghi tipo di «capo di un gruppo di traduzione o d'interpretazione» e, su una riga separata, di «revisore, traduttore principale, interprete principale».

4 In seguito a questa modifica dello Statuto del 2 maggio 1978, il 17 marzo 1981 il Consiglio adottava, a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, una decisione che modificava fra l'altro la descrizione delle funzioni e attribuizioni dei dipendenti del ruolo linguistico del Consiglio. Questa nuova decisione descrive con gli stessi termini le mansioni di revisore e di traduttore principale.

5 In ossequio alla nuova descrizione delle funzioni, l'amministrazione trasmetteva ai ricorrenti degli atti di normalizzazione in data 15 settembre 1981,

informandoli che essi da quel momento svolgevano le mansioni di «revisore, traduttore principale», non più di solo «revisore».

6 In seguito a questi atti i ricorrenti, a norma dell'art. 90 dello Statuto, proponevano dei reclami diretti ad ottenere la conservazione della distinzione fra i titoli e posti di revisore e di traduttore principale e con cui chiedevano di essere ammessi alla carriera di capo di un gruppo di traduzione.

7 Con note del 14 maggio 1982 il Segretario generale del Consiglio segnalava ai ricorrenti che le note di normalizzazione 15 settembre 1981 andavano considerate radicalmente nulle, in quanto non erano firmate dall'autorità che ha il potere di nomina. A parte ciò, il Consiglio respingeva i reclami dei ricorrenti e trasmetteva le decisioni nn. 432-437/82 del 14 maggio 1982 che confermavano detto rigetto.

8 Appunto contre queste ultime decisioni, contro le note 14 maggio 1982 e contro gli atti di normalizzazione del 15 settembre 1981 i ricorrenti hanno proposto ricorso d'annullamento.

9 Il Consiglio solleva tre eccezioni di ricevibilità. È tuttavia opportuno esaminare anzitutto il ricorso nel merito, e accertare in seguito se sia ancora necessario statuire sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio.

10 I ricorrenti basano il loro ricorso sull'illegittimità della decisione generale 17 marzo 1981 recante descrizione delle funzioni e attribuzioni dei dipendenti della Segreteria generale del Consiglio delle Comunità europee, nella parte in cui questa raggruppa in un solo impiego tipo le mansioni di revisore e di traduttore principale. Ciò facendo, e discostandosi così dalla politica seguita dalle altre istituzioni, il Consiglio avrebbe trasgredito l'art. 5, n. 4, 2° comma, dello Statuto il quale vieterebbe di definire due impieghi tipo in modo identico.

11 Se è vero che l'art. 5, n. 4, 2° comma, dello Statuto prescriva alle istituzioni di definire le mansioni di «ciascun» impiego tipo, ciò non significa affatto che esse debbano definirle in modo diverso. Ciò vale in particolare per le

mansioni dello stesso grado, che riguardano impieghi analoghi strettamente connessi come quelli di revisore e di traduttore principale e che sono nominati nello Statuto su una sola riga distinta dalle altre.

12 Va inoltre rilevato che, a norma dell'art. 5, n. 4, dello Statuto, ciascuna istituzione deve procedere alla descrizione delle funzioni ed attribuzioni dei vari impieghi tipo, e non è prescritto che detta descrizione sia identica per tutte le istituzioni.

13 I ricorrenti deducono in secondo luogo che gli atti impugnati li obbligherebbero a svolgere compiti inferiori alle loro mansioni e quindi lederebbero i loro diritti quesiti.

14 Benché sia giurisprudenza costante che le funzioni ed attribuzioni del dipendente devono nel complesso essere conformi al posto corrispondente al grado che essi hanno nella gerarchia, questo principio dell'equivalenza fra il grado e l'impiego non vale tuttavia per i posti dello stesso grado.

15 Il Consiglio osserva in proposito con ragione che i ricorrenti restano «revisore» e divengono inoltre «traduttore principale» il che affida loro nuovi compiti, ma non riduce affatto il loro rango. D'altro canto, dalla giurisprudenza della Corte si desume che tutte le istituzioni hanno il diritto di aspettarsi che i dipendenti di livello elevato possiedano delle capacità di adattamento sufficienti per coprire posti di natura diversa (sentenza 28. 5. 1970, *Peco*, 39/69, Racc. 370).

16 Infine, con un terzo mezzo i ricorrenti criticano un carteggio fra il direttore generale del personale ed il presidente del comitato del personale, dal quale si desumerebbe che il Consiglio non intende usare l'impiego tipo di capo di un gruppo di traduzione. In proposito basta osservare che un carteggio del genere non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, ma solo un atto che rientra nella categoria delle informazioni amministrative, in quanto non emana da un'autorità che ha il potere di nomina.

17 Dato che dall'esame degli argomenti addotti dai ricorrenti si desume che nessuno dei mezzi può essere accolto, il ricorso va respinto. Ciò premesso, non è il caso di esaminare le eccezioni d'irricevibilità sollevate dal Consiglio.

Sulle spese

18 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese.

19 Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1° Il ricorso è respinto.

2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 settembre 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling